

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICADECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000143 del 12/04/2024

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 e D.M. 266 del 06/10/2016 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A., situata nel Comune di Moncalieri (TO) – Procedimento ID 186/10175.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 e D.M. 266 del 06/10/2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad IREN ENERGIA S.p.A., (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Moncalieri ubicata nel Comune di Moncalieri (TO);

VISTO il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

VISTA la nota del 26 aprile 2019, protocollo n. 1370, acquisita il 29 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/10650, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 24 maggio 2019, protocollo n. DVA/13218, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 186/10175;

VISTA la nota del 6 dicembre 2023, protocollo n. CIPPC/1821, acquisita il 7 dicembre 2023 al protocollo n. MASE/201146 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC), inviata a tutti i partecipanti con nota del 22 dicembre 2023 protocollo n. MITE/211976 di convocazione della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 18 dicembre 2023 protocollo n. 69410, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/207510, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC), inviata a tutti i partecipanti con nota del 22 dicembre 2023 protocollo n. MITE/211976 di convocazione della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 22 dicembre 2023, protocollo n. MASE /211976, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA, per l'esercizio della centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A. di Moncalieri, situata nel Comune di Moncalieri (TO);

VISTA la nota del 24 gennaio 2024, protocollo n. IE00157, acquisita il 25 gennaio 2024 al protocollo n. MASE/13771, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 6 dicembre 2023 e al PMC del 18 dicembre 2023;

VISTA la nota del 25 gennaio 2024, protocollo n. MASE/14307, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore del 24 gennaio 2024, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminare le predette osservazioni ed eventualmente modificare il PIC già reso e la connessa proposta di PMC;

VISTA la nota del 29 gennaio 2024, protocollo n. CIPPC/164, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/15857, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi il 29 gennaio 2024 protocollo n. MITE/16089;

VISTA la nota del 31 gennaio 2024 protocollo n. 5542, acquisita in pari data al protocollo n. MASE /17367, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore, inviata a tutti i partecipanti con nota di convocazione per aggiornamento della Conferenza di servizi il 31 gennaio 2024 protocollo n. MITE/18167;

VISTA la nota del 31 gennaio 2024, protocollo n. MITE/18167, con la quale la Direzione generale ha convocato l'aggiornamento della Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA, per l'esercizio della centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A. di Moncalieri, situata nel Moncalieri (TO);

VISTA la nota del 15 febbraio 2024, protocollo n. DICA 4439, acquisita in pari data al protocollo MASE/29353, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi convocata;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 19 febbraio 2024, protocollo n. MITE/30806, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per la centrale termoelettrica di IREN ENERGIA S.p.A. di Moncalieri, ubicata nel Comune di Moncalieri (TO), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 29 gennaio 2024 protocollo n. CIPPC/164 e alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 31 gennaio 2024 protocollo n. ISPRA/5542;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi il Gestore ha confermato l'impegno a presentare entro 180 giorni dal rilascio dell'AIA lo studio che fornirà ulteriori elementi sul parametro limite termico, per valutare l'incidenza delle emissioni primarie delle centrali di produzione dell'energia elettrica e termica sulla qualità dell'aria nell'agglomerato urbano di Torino, impegnandosi a non attivare il periodo di prova previsto nel PIC prima che siano valutati gli esiti di tale studio.

VISTA la nota del 12 marzo 2024 protocollo n. CIPPC/499, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/47489, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato alla luce dei refusi segnalati dal Gestore e di quanto concordato in Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. IREN ENERGIA S.p.A., identificata dal codice fiscale 09357630012, con sede legale in Corso Svizzera. 95 - 10143 Torino, è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica di Moncalieri, ubicata nel Comune di Moncalieri (TO) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 12 marzo 2024 protocollo n. CIPPC/499, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 31 gennaio 2024, protocollo n. 5542, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 e D.M. 266 del 06/10/2016, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430;
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 sono allegati e costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Si prescrive inoltre, considerando quanto proposto su base volontaria dal Gestore e quanto richiesto dagli enti territoriali in sede di Conferenza di Servizi, e secondo quanto accolto nell'ambito della Conferenza medesima, che la prescrizione n. 7 "*Limite termico*" (a pagina 69) del paragrafo 7 "*Considerazioni finali e prescrizioni*" del parere istruttorio venga sostituita dalla seguente:

"L'impianto con funzionamento in ciclo combinato (3° GT e repowering 2° GT) debba operare garantendo un valore del parametro Limite Termico (LT365) pari o superiore a 0,24.

Tale parametro, da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LT365 = Et356/(Ee365 + Et365)$$

Dove :

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto IREN Moncalieri, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione;

Et365 = somma dell'energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione dall'impianto IREN Moncalieri, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

In considerazione del permanere di criticità relative alle elevate concentrazioni di NO₂ e PM10 in atmosfera nell'agglomerato di Torino la richiesta di eliminazione del limite termico non può essere accolta definitivamente.

Il Gestore dovrà realizzare e trasmettere all'Autorità Competente ed all'ISPRA, entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8 comma 5, uno studio per valutare l'incidenza delle emissioni primarie delle centrali di produzione dell'energia elettrica e termica sulla qualità dell'aria nell'agglomerato urbano di Torino.

Lo studio sarà oggetto di specifico riesame da parte dell'Autorità Competente al fine di valutare, nell'ambito di opportuna istanza di riesame, il mantenimento, la riformulazione, o la sospensione della prescrizione 7".

4. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle

prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società IREN Energia S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Moncalieri (TO), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin



